

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO E FORMAZIONE
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE PER IL LAVORO E SISTEMI PER L'ORIENTAMENTO E LA
FORMAZIONE



DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE LAZIO

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE PROCEDURE ED I REQUISITI
PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI AL LAVORO,
LE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI
ACCREDITATI E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AL LAVORO**



DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE LAZIO

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE E I REQUISITI PER
L'ACCREDITAMENTO DI SERVIZI AL LAVORO, LE MODALITÀ DI TENUTA
DELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI AL LAVORO**



Sommario

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Finalità	4
Articolo 2 - Accreditamento e affidamento dei servizi	5
Articolo 3 - Erogazione dei servizi organizzati in funzioni	6
Articolo 4 - Interventi specialistici	7
CAPO II - REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO	8
Articolo 5 – Requisiti	8
Articolo 6 - Requisiti giuridici e finanziari	9
Articolo 7 - Requisiti strutturali	10
Articolo 8 - Figure professionali e Unità Organizzative.....	10
Articolo 9 - Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo dell'Operatore Accreditato	11
Articolo 10 - Requisiti e compiti professionali dell'Operatore del Mercato del lavoro locale	12
Articolo 11 - Requisiti professionali dei profili per l'accREDITAMENTO ai servizi specialistici aggiuntivi	13
Articolo 12 - Carta dei servizi e qualità.....	13
CAPO III - ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE.....	14
Articolo 13 - Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro	14
Articolo 14 - Richiesta di accreditamento.....	14
Articolo 15 - Rilascio dell'accREDITAMENTO	15
Articolo 16 - Durata e validità dell'accREDITAMENTO per il singolo soggetto.....	15
Articolo 17 -Revoca dell'accREDITAMENTO.....	16
CAPO IV - EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO.....	17
Articolo 18 - Obblighi dei soggetti accreditati	17
Articolo 19 - Raccordo pubblico privato	17
Articolo 20 - Divieto di transazione commerciale.....	18
Articolo 21 - Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.....	18
Articolo 22 - Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti	18
Articolo 23 - Entrata in vigore	19



CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Lazio promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra i Servizi pubblici per l'Impiego e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema Regionale dei Servizi al Lavoro e quanto delineato dal Libro Bianco "Lazio 2020".

2. Attraverso l'istituto dell'accreditamento, la Regione Lazio riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per il lavoro, erogando sul territorio regionale e/o provinciale le prestazioni dei servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

3. Gli operatori pubblici e privati accreditati concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti a:

- a)** informare e orientare le persone, i datori di lavoro, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la Pubblica Amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro, anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, per il tramite del Sistema Cliclavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
- b)** favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c)** prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata anche attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- d)** favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale, al fine di accrescere l'occupabilità e l'occupazione delle persone nel mercato del lavoro;
- e)** promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
- f)** sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- g)** sostenere la mobilità professionale e territoriale dei lavoratori;
- h)** assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, tenendo conto delle differenze di genere.

4. I soggetti che operano nell'erogazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro



devono garantire il rispetto degli standard individuati dalla Regione.

5. Il presente atto, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni definisce:

- a) i requisiti minimi per l'accREDITAMENTO, riguardanti le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la situazione economica, le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accREDITAMENTO;
- b) le procedure per l'accREDITAMENTO;
- c) i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati;
- d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITATI e di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
- e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
- f) le modalità con cui possono essere affidati ai soggetti accREDITATI i servizi al lavoro collegati ad azioni di politica attiva.

6. La Regione Lazio favorisce l'integrazione tra Sistema regionale dei Servizi per il Lavoro, Sistema dell'Istruzione, Sistema della Formazione e interventi di politica attiva del lavoro.

Articolo 2

AccREDITAMENTO e affidamento dei servizi

1. L'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro costituisce titolo per operare come soggetto all'interno del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro. L'accREDITAMENTO abilita il soggetto, a erogare i servizi riconducibili alle funzioni elencate al comma 1, art. 3, in coerenza con la propria missione istituzionale, secondo standard di qualità predefiniti dalla Regione.

2. La Regione Lazio, per facilitare l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni di cui al comma 1, art. 3, fornisce al soggetto accREDITATO, come stabilito all'articolo 18, l'accesso ai sistemi informativi di supporto e rende disponibili strumenti standardizzati per garantire l'omogeneità su tutto il territorio regionale dei servizi stessi.

3. L'accREDITAMENTO costituisce, inoltre, titolo di legittimazione per la realizzazione di servizi al lavoro da erogare sul territorio regionale collegati ad azioni di politica attiva del lavoro e a servizi specialistici su target definiti, che la Regione e le Province, in relazione alla programmazione di specifici interventi, potranno incentivare tramite procedure di evidenza pubblica.

4. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITATI per l'erogazione di servizi al lavoro, di cui al successivo articolo 13, costituisce requisito essenziale ai fini dell'erogazione di servizi al lavoro, secondo quanto previsto dal comma 3.

5. L'accREDITAMENTO disciplinato nel presente atto ha natura sperimentale e durata di tre anni, durante i quali la Giunta Regionale definisce le modalità di passaggio dall'elenco provvisorio dei soggetti accREDITATI a quello definitivo e definisce le eventuali integrazioni alla presente disciplina.



Articolo 3

Erogazione dei servizi organizzati in funzioni

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati sono ricondotte alle seguenti funzioni:

- a)** Accesso e prima informazione;
- b)** Orientamento di primo livello;
- c)** Incontro domanda e offerta;
- d)** Orientamento specialistico;
- e)** Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro.

2. Le tipologie di servizi, ivi compresi quelli rivolti ai datori di lavoro, ricondotte alle suddette funzioni e le specifiche richieste per l'esercizio delle stesse funzioni sono stabilite da successivo provvedimento amministrativo di dettaglio emanato dalla Direzione competente in materia di lavoro. Il provvedimento, da emanare, previo parere delle parti sociali, entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente disciplina sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, deve contenere la definizione dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio della singola funzione.

3. I soggetti che si accreditano per i servizi per il Lavoro, devono dichiarare di poter garantire almeno le prime tre funzioni di cui ai punti a), b), c) del comma 1 del presente articolo. Sono ritenute funzioni essenziali, ma non obbligatorie per ottenere l'accreditamento, quelle riconducibili ai punti d), e) del comma 1 del presente articolo.

4. I soggetti accreditati, in quanto parte del Sistema Regionale dei Servizi per il lavoro, esercitano le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo senza alcun onere a carico della Regione e delle Province. La Regione e le Province, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, possono rendere disponibili risorse, al fine di far realizzare da parte dei soggetti accreditati specifici interventi di politica attiva del lavoro.

5. Nell'ambito del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, le Province, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, svolgono in via esclusiva le funzioni relative agli adempimenti amministrativi e più specificatamente:

- a)** il riconoscimento, certificazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 21 Aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni;
- b)** la selezione di personale per l'avviamento nella Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 16 della Legge 28 Febbraio 1987, n. 56;
- c)** il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 Marzo 1999, n. 68;
- d)** il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro;
- e)** tutte le altre funzioni a loro delegate.



Articolo 4

Interventi specialistici

1. Gli operatori potranno altresì erogare servizi di natura specialistica indirizzati a particolari target, sulla base degli indirizzi regionali e secondo quanto definito, in termini di requisiti ed attività richieste, nelle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 3 comma 4 e articolo 19 comma 1 volte all'attivazione di interventi di politica attiva del lavoro e nelle Convenzioni, di cui all'articolo 19 comma 2.

2. La definizione delle tipologie e dei servizi di accreditamento specialistico è demandata a successivo idoneo provvedimento amministrativo regionale, previo parere delle parti sociali.



CAPO II

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Articolo 5

Requisiti

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO per i servizi al lavoro, ai sensi dell'articolo 7, Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. Possono richiedere l'accREDITAMENTO i seguenti soggetti:

- a)** soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche;
- b)** Le Agenzie private del lavoro, autorizzate a livello nazionale all'attività di somministrazione e intermediazione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 settembre 2007, n. 276;
- c)** i Comuni e le Unioni dei Comuni;
- d)** le Università e i consorzi universitari;
- e)** le Camere di Commercio e le loro società speciali;
- f)** le Scuole secondarie superiori;
- g)** le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali, delle società di servizi controllate, nonché dei propri patronati;
- h)** le Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, nonché i patronati che a queste fanno riferimento;
- i)** gli Enti Bilaterali;
- l)** la Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, nr. 276 articolo 6 comma 2 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.

3. I Comuni, facendo oggi parte del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro per la funzione di orientamento, sono inseriti nell'elenco per le funzioni relative all'orientamento di primo livello. Qualora i Comuni non realizzino l'attività di intermediazione dovranno assicurare agli utenti le informazioni necessarie ed il raccordo ad altri soggetti accREDITATI del sistema regionale.



Articolo 6

Requisiti giuridici e finanziari

1. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto, ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:

- a) per quanto riguarda i soggetti di cui all'articolo 5 comma 2, lett. a) e b), acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 25.000 euro e, per le cooperative, un patrimonio netto pari ad almeno 25.000 euro;
- b) lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università, delle scuole secondarie superiori, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento;
- c) l'operatore, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
- d) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni (altrimenti l'operatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali);
- e) rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
 - 1 - assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - 2 - assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 Maggio 1965, n. 575, o della legge 13 Settembre 1982, n. 646.



Articolo 7

Requisiti strutturali

1. Ogni soggetto può accreditare una o più Unità Organizzative.
2. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
 - a) almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
 - b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accredimento in locali:
 - 1) distinti da quelli di altri soggetti;
 - 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 3) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili; in caso di mancata conformità il soggetto che richiede l'accredimento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio:
 - nel territorio provinciale in cui è ubicato il locale non conforme;
 - in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo;
 - 4) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
 - 5) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
 - c) l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accredimento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti;
 - d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
 - 1) attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accredimento;
 - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro e al Sistema informativo lavoro Regionale;
 - e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:
 - 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
 - 2) della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
 - 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa;
 - 4) identificativo con logo, attribuito dalla Regione Lazio.

Articolo 8

Figure professionali e Unità Organizzative

1. I soggetti accreditati devono provvedere alla nomina di un Responsabile organizzativo dell'Operatore Accreditato, con i requisiti descritti all'articolo 9, che assicuri il coordinamento di non più di tre unità operative sul territorio provinciale.
2. Ai fini del rilascio dell'accredimento è necessario che per ciascuna Unità Operativa, sia presente almeno un Operatore del mercato del Lavoro con i requisiti idonei per garantire



le funzioni per le quali il soggetto si accredita, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della presente disciplina.

Articolo 9

Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo dell'Operatore Accreditato

1. Per l'esercizio delle attività relative al ruolo di Responsabile organizzativo dell'Operatore Accreditato si richiedono, oltre al diploma di laurea specialistica o triennale, almeno tre anni di esperienza documentata nel settore pubblico e/o privato nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali riconducibili alle attività di cui al comma 4 del presente articolo. In alternativa si richiede il possesso di un titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni di esperienza documentata nel settore pubblico e/o privato nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali riconducibili alle attività di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Lo svolgimento della funzione di Responsabile organizzativo dell'Operatore Accreditato deve avvenire in maniera continuativa per almeno 18 mesi a partire dalla data di richiesta dell'accreditamento, con un rapporto di lavoro conforme alle disposizioni vigenti ed avviato con il soggetto che si accredita.

3. In raccordo con quanto previsto dall'articolo 61, Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e/o partecipante a organi statuari del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, l'incarico di Responsabile deve essere regolamentato per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Le attività svolte dal Responsabile dell'Unità Organizzativa sono le seguenti:

- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;
- promozione dei servizi;
- attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
- supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.

5. Il ruolo di Responsabile Organizzativo può essere assolto, per i soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 lett. a) e b), fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, dal legale rappresentante o dal titolare.

6. Nel caso del consulente del Lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della presente disciplina, la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal medesimo.

7. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 lett. d) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al Placement.



8. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 lett. f) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal dirigente scolastico.

9. Nel caso delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate di cui all'articolo 5, comma 2 lett. g) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta anche da un soggetto appositamente incaricato per l'esercizio della funzione stessa dall'Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro di riferimento.

Articolo 10

Requisiti e compiti professionali dell'Operatore del Mercato del lavoro locale

1. Requisiti per l'espletamento delle funzioni:

- a) Accesso e prima informazione;
- b) Orientamento di primo livello e accompagnamento al lavoro;
- c) Incontro domanda e offerta;

2. La figura dell'Operatore del mercato del lavoro locale richiede, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, oltre al diploma di laurea specialistica o triennale, almeno due anni di esperienza documentata nel settore pubblico e/o privato, nello svolgimento di attività rientranti in tutte le funzioni sopra descritte. In alternativa si richiede il possesso di un titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza documentata nel settore pubblico e/o privato nello svolgimento di attività rientranti in tutte le funzioni sopra descritte.

3. Nel caso di esperienza documentata svolta nei Centri per l'Impiego, si richiede solo un anno continuativo di esperienza documentata.

4. Il rapporto di lavoro deve essere subordinato con il soggetto che si accredita, e, se a tempo determinato, di durata non inferiore a dodici mesi, a partire dalla data di richiesta dell'accREDITAMENTO.

5. Nel caso delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate di cui all'articolo 5, comma 2 lett. g) la figura dell'Operatore del mercato del lavoro locale può essere assolta anche da un soggetto appositamente incaricato per l'esercizio della funzione stessa dall'Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro di riferimento.

6. Requisiti per l'espletamento delle altre funzioni:

- d) Orientamento specialistico;
- e) Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro.

7. La figura dell'Operatore del mercato del lavoro locale richiede, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 6 lettere d) ed e), oltre al diploma di laurea specialistica o triennale, almeno tre anni di esperienza documentata nel settore pubblico e/o privato nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte. In alternativa si richiede il possesso di un titolo di studio secondario superiore e almeno quattro anni di esperienza documentata nel settore pubblico e/o privato nello svolgimento di attività rientranti in tutte le funzioni sopra descritte.



8. Nel caso di esperienza documentata svolta nei Centri per l'Impiego, si richiede solo due anni di esperienza documentata.

9. Per l'operatore con i requisiti di cui ai commi 7 e 8, il rapporto di lavoro deve essere un contratto di lavoro con il soggetto nelle forme consentite dalla legge, a partire dalla data di richiesta dell'accREDITAMENTO.

Articolo 11

Requisiti professionali dei profili per l'accREDITAMENTO ai servizi specialistici aggiuntivi

1. Con successivo idoneo provvedimento amministrativo, di cui all'articolo 4 comma 2 della presente disciplina, sono definiti, previo parere delle parti sociali, i requisiti professionali specifici per poter erogare i servizi specialistici aggiuntivi individuati.

Articolo 12

Carta dei servizi e qualità

1. Il soggetto accREDITATO deve dotarsi, entro e non oltre i sei mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, di una carta dei servizi, secondo lo standard definito dalla Regione Lazio, previo parere delle parti sociali, in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo.

2. Nel provvedimento amministrativo, di cui all'articolo 3, comma 2, è definito il modello di Carta dei servizi, prevista al comma 1 del presente articolo.



CAPO III

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE

Articolo 13

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro

1. Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.
3. La Direzione competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia, a richiesta, apposita certificazione. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione Lazio e delle Province.

Articolo 14

Richiesta di accreditamento

1. I soggetti interessati a ottenere l'accREDITamento, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, alla Direzione competente in materia di lavoro.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello, approvato entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURL della presente disciplina, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e reso disponibile sul sito internet della Regione Lazio, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II. La stessa deve essere corredata dalla documentazione prevista dal medesimo provvedimento, anche mediante l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti giuridici e finanziari previsti al capo II art. 6, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni i soggetti in possesso:
 - di autorizzazione rilasciata per lo svolgimento delle le attività di somministrazione e di intermediazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;
 - di autorizzazione in regimi particolari ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.



4. Non sono tenuti a dimostrare i requisiti strutturali previsti al capo II art. 7, limitatamente alle lettere a) e lettera b) punti 1), 2) e 3):

- i soggetti in possesso di accreditamento alla formazione e/o all'orientamento ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e successive modifiche ed integrazioni;
- i Centri di Assistenza Tecnica (CAT), istituiti ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge regionale 18 novembre 1999 n. 33 "Disciplina relativa al settore commercio", esonerati, in base alla Determinazione 16 febbraio 2012, n. B00948, dall'accREDITAMENTO alla formazione e/o all'orientamento secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 4 della Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le domande di richiesta di accreditamento sono esaminate da un Comitato Tecnico di Valutazione, appositamente costituito presso la struttura Regionale competente in materia di lavoro. Alla nomina del Comitato si provvede con provvedimento della Direzione competente in materia di Lavoro. Il comitato tecnico è costituito da tre componenti e un segretario e può avvalersi dell'assistenza tecnica di un soggetto terzo.

Articolo 15

Rilascio dell'accREDITAMENTO

1. La Direzione regionale competente in materia di lavoro, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.

2. In caso di documentazione mancante o incompleta, la Direzione regionale richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.

3. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di accoglimento dell'istanza, la Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone, con apposito provvedimento, l'accREDITAMENTO e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITATI per lo svolgimento dei servizi al lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 16

Durata e validità dell'accREDITAMENTO per il singolo soggetto

1. L'accREDITAMENTO decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4.



2. E' fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare alla Direzione regionale competente in materia di lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine di sperimentazione triennale di cui all'articolo 2 comma 4 e calcolato nelle modalità previste all'articolo 23, comma 2, a pena di decadenza dall'accREDITAMENTO, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accREDITAMENTO è provvisoriamente prorogato.

4. Un soggetto accreditato che risulti affidatario di un intervento non può rinunciare all'accREDITAMENTO sino alla conclusione di tale attività. In caso contrario l'affidamento in gestione è revocato, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno subito dalla Regione o dalla Provincia.

Articolo 17

Revoca dell'accREDITAMENTO

1. La Direzione competente in materia di lavoro verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.

2. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO è comunicato sollecitamente al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

3. La Direzione competente in materia di lavoro dispone la revoca dell'accREDITAMENTO e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;
- b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 18;
- c) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente comma 2, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti;
- d) mancata dotazione della Carta dei Servizi nel termine descritto al comma 1, articolo 12;
- e) rinuncia all'accREDITAMENTO prima della conclusione di un'attività specificamente affidata nell'ambito di un intervento di politica attiva del lavoro.

4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda nei tre anni successivi.



CAPO IV

EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO

Articolo 18

Obblighi dei soggetti accreditati

1. In caso di iscrizione all'albo degli enti accreditati all'erogazione di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

- a) interconnettersi con il nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro;
- b) interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro regionale di competenza, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Lazio;
- c) inviare, pena la revoca dell'accreditamento, alla Direzione regionale competente in materia di lavoro, che provvederà a darne comunicazione alle Province, ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo un'offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;
- d) comunicare, con cadenza almeno annuale, alla Regione e/o alle Province le buone pratiche realizzate, nonché redigere una relazione contenente le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- e) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate e con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- f) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
- g) osservare le disposizioni concernenti, il trattamento dei dati personali e al divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 19

Raccordo pubblico privato

1. Gli operatori accreditati, nell'ambito del raccordo con i Servizi Pubblici per l'Impiego, possono realizzare servizi per il lavoro collegati alle azioni di politica attiva del lavoro, secondo gli indirizzi emanati dalla Regione e dalle Province nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. La Regione e le Province, nell'ambito del proprio territorio di competenza, svolgono attività di coordinamento finalizzato all'integrazione della rete dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro con i Servizi pubblici per l'Impiego, anche tramite la stipula di apposite convenzioni in coerenza con la programmazione regionale e provinciale in materia.



Articolo 20

Divieto di transazione commerciale

1. L'accREDITAMENTO non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accREDITAMENTO.

Articolo 21

Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

1. Il sistema di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate da servizi pubblici e privati accREDITATI si realizza nell'ambito del modello unitario di monitoraggio individuato dalla Regione, con periodicità di norma annuale.

2. In caso di affidamento di servizi per il lavoro collegati ad azioni di politiche attive del lavoro, la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati è effettuata a partire dai seguenti principi:

- a) favorire l'occupazione delle persone in cerca di lavoro;
- c) favorire il più possibile forme di lavoro stabile e sicuro;
- d) favorire una riduzione media della permanenza nello stato di disoccupazione delle persone prese in carico;
- e) favorire un adeguato collegamento degli interventi alle azioni di rafforzamento delle competenze e riqualificazione professionale;
- f) dimostrare un elevato livello di soddisfazione da parte dei clienti (cittadini e datori di lavoro).

3. Nel provvedimento amministrativo, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti:

- a) le modalità di verifica periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese in regime di accREDITAMENTO;
- b) il sistema di indicatori riferiti alle funzioni e servizi di cui all'articolo 3;
- c) i criteri di misurazione e gli strumenti utilizzati.

4. La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati, sarà uno dei criteri essenziali ai fini del passaggio del singolo soggetto accREDITATO dall'elenco provvisorio a quello definitivo.

5. La Regione Lazio realizza con cadenza annuale il monitoraggio sul funzionamento del sistema di accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro e lo presenta alle parti sociali.

Articolo 22

Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti

1. La Regione Lazio, per la verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO ai fini del mantenimento dell'operatore nell'elenco degli accREDITATI, può avvalersi di un terzo soggetto, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e



regionale.

Articolo 23

Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito regionale: www.portalavoro.regione.lazio.it.

2. Il triennio di sperimentazione, di cui all'articolo 2, comma 5 decorre a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso sul sito regionale: www.portalavoro.regione.lazio.it, dove la Regione Lazio comunica l'inizio per la presentazione delle domande di cui all'articolo 14, comma 1.